

RG n. 8400/2016

Il giudice del Tribunale di Venezia, terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Sandra Passadore, all'esito della camera di consiglio ad ore 14.45 pronuncia la seguente



Ordinanza

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 2521/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nella causa pendente tra

[REDACTED]

rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. CHIARA PERNECHELE (del Foro di Padova), con domicilio eletto presso la cancelleria del Tribunale di Venezia,

ricorrente

e

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso in proprio, a mezzo di rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato, e con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC indicato in comparsa di costituzione

convenuto

premesso che:

- con ricorso di data 02.08.2016 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – sez. di Padova notificatogli in data 05.07.2016, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria;
- il ricorrente, con il citato ricorso, chiede, previo annullamento della decisione della Commissione Territoriale, di essere ammesso alla protezione internazionale,

nella forma della protezione sussidiaria ed in subordine, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

- è definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria *"il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*(art. 2, lett. g);

- A sua volta l' art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi;

- l'art. 14 del medesimo decreto legislativo attribuisce il diritto di protezione sussidiaria in caso di danni gravi rappresentati da a) *"condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte"*, b) *"tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine"*, c) *"minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*;

- nel concreto caso in esame, il ricorrente afferma di aver lasciato il Pakistan per motivi religiosi. In particolare, dichiara di appartenere alla minoranza sciita e di essere stato oggetto di minacce ed aggressioni, nel 2012 e nel 2013, da parte dei sunniti affinché lui e la sua famiglia si convertissero.

La moglie e le figlie vivono ancora in Pakistan con l'aiuto della di lei famiglia.

Dal racconto del ricorrente non appare emergere alcun danno grave, come delineato dalla norma, in cui incorrerebbe il ricorrente qualora tornasse in Pakistan, pertanto non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

*

- Può essere ammesso alla protezione umanitaria colui che, cittadino di un Paese terzo, in presenza di oggettive e gravi situazioni personali non può, in ragione di dette oggettive e gravi situazioni personali, essere allontanato dal territorio nazionale;

- i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero in Italia in buona sostanza possano corrispondere a: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali;

- tra i seri motivi legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria sicuramente vi rientrano particolari condizioni di vulnerabilità personale (dipendenti, ad esempio, da ragioni di salute o di età del richiedente protezione, ovvero da situazioni di grave instabilità politica caratterizzata da episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, ovvero da carestie o disastri naturali o ambientali) ovvero allorquando sussista la possibilità (salvi i casi di sovrapposizione con altre forme di protezione dello straniero) che il richiedente, ove espulso, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;

- nel concreto caso in esame, il Pakistan vive una situazione di instabilità. Come riporta EASO Country Overview report on Pakistan: la violenza in Pakistan è dovuta alla politica, ai conflitti etnici, alla violenza settaria ed alle tensioni con l'India e l'Afghanistan.

La violenza a sfondo politico in Pakistan è causata principalmente dalla instabilità nel nord-ovest del paese risultante dal rovesciamento del regime talebano nel 2001, in Afghanistan. Molti talebani afgani si stabilirono nella FATA e nella la Western Province del Nord Frontier (NWFP, attualmente Khyber Pakhtunkhwa), fuggiti dall'invasione guidata dagli Stati Uniti in Afghanistan. Sotto la loro influenza diversi gruppi pakistani con un'ideologia simile hanno continuato a lavorare insieme in quello che divenne una federazione di gruppi armati. Questo ha portato alla cosiddetta 'talebizzazione' della regione. Le loro politiche hanno incluso una rigorosa applicazione dei principi islamici conservatori e ha portato in violenza contro civili ed eventualmente contro le autorità pakistane (*violence in Pakistan is due to politics, ethnic conflicts, sectarian violence and the tensions with India and Afghanistan. The politically-motivated violence in Pakistan is mainly caused by the instability in the north-west of the country resulting from the 2001 toppling of the Taliban regime in Afghanistan. Many Afghan Taliban settled in the FATA and in the North Western Frontier Province (NWFP, currently Khyber Pakhtunkhwa), having fled the international coalition invasion led by the US in Afghanistan. Under their influence several Pakistani groups with a similar ideology continued working together in what became a federation of armed groups. This resulted in the so-called 'Talibanisation' of the region. Their policies included a strict application of conservative Islamic principles and resulted in violence against civilians and eventually the Pakistani authorities.* http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1469617733_easo-country-of-origin-information-report-pakistani-security-report.pdf);

- il respingimento verso il Paese di origine del ricorrente lo esporrebbe al rischio di vedersi coinvolto in attentati e scontri, pertanto si ritengono sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

*

Osservato come la particolarità della materia trattata imponga l'integrale compensazione delle spese di giudizio;

*

Il ricorrente è ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato;

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del

ricorrente [REDACTED] al rilascio di permesso di soggiorno per
motivi umanitari;

rigetta nel resto;

integralmente compensa le spese di giudizio tra le parti.

Liquida a favore del difensore, avv. Chiara Pernechele la somma complessiva di €
700,00 Oltre IVA ed altri oneri, se dovuti.

SI COMUNICHI ALLE PARTI COSTITUITE.

Venezia, 19/04/2017.

Il giudice
dott.ssa Sandra Passadore

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITO

01 SET. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto